

Cassazione/4. Compagini con Spa ed Srl

## Nelle società di fatto fallimento esteso alle socie di capitali

L'esistenza di una società di fatto può essere configurata anche se soci ne siano una pluralità di società di capitali. Se, dunque, fallisce la società di fatto, il fallimento si estende alle società di capitali socie in essa. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 1095 depositata ieri.

Accennato che con la riforma del 2003 è stata definitivamente sancita la possibilità di una società di capitali di partecipare a una di persone, la Corte affronta una cospicua serie di tematiche, strettamente collegate:

quale sia la conseguenza della mancanza della deliberazione assembleare prescritta dall'articolo 2361, comma 2, del Codice civile, per l'assunzione, da parte della società per azioni, di una partecipazione in una società comportante l'illimitata responsabilità per le obbligazioni di quest'ultima;

se l'articolo 2361, comma 2, dettato in tema di spa, si applichi anche alla srl;

se il fallimento di una società di fatto, di cui una società di capitali sia riconosciuta socia, comporti il fallimento per estensione anche di quella di capitali socia della società di fatto fallita.

Sul punto della validità e dell'efficacia della decisione degli amministratori di una spa, circa l'assunzione di una partecipazione in una società di persone (comportante l'illimitata responsabilità del socio) senza che la questione sia stata portata all'approvazione dei soci, la Cassazione conclude che la norma sulla competenza dei soci in questa materia non comporta la invalidità dell'atto di acquisizione della partecipazione in una società personale che gli amministratori di spa compiano senza rimettere la questione ai soci. Ciò in quanto l'autorizzazione che la legge richiede ai soci (circa l'assunzione di partecipazioni in società di persone) vale solo sul piano dei rapporti interni alla società; ad esempio, l'acquisto non autorizzato comporta la revocabilità dell'amministratore per giusta causa nonché la sua responsabilità patrimoniale qualora l'assunzione della partecipazione in questione comporti un danno per la società acquirente.

D'altro lato, nei rapporti esterni (cioè con riferimento all'atto che gli amministratori compiano per acquisire la partecipazione nella società di persone che comporta l'illimitata responsabilità di quella di capitali per i debiti della partecipata), la mancanza di una decisione dei soci sull'acquisizione della partecipazione nella società di persone non inficia validità ed efficacia dell'atto di acquisizione: l'agire degli amministratori impegna in ogni caso la società che amministrano, salvo si riesca a provare (ma è prova praticamente impossibile) che si tratti di attività compiuta con terzi i quali abbiano agito intenzionalmente per procurare danno alla società con la quale essi hanno contrattato.

Peraltro, per le srl, la questione nemmeno si pone: secondo la Cassazione, l'articolo 2361, comma 2, del Codice civile non si applicherebbe al di fuori del perimetro della spa.

Da tutte queste premesse la Cassazione infine fa discendere il fulcro della sua decisione: dato che l'assunzione di una partecipazione in una società personale da parte di una società di capitali è ammissibile e validamente effettuata anche senza una decisione dei soci (e, quindi, per opera dei soli amministratori), è ben configurabile una società di fatto tra società di capitali. Ne consegue ulteriormente che, se la società di fatto fallisce, il fallimento si estende, ai sensi dell'articolo 147 della legge fallimentare, a tutti i suoi soci illimitatamente responsabili e, quindi, anche ai suoi soci che siano società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani